

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3059 di mercoledì 03 aprile 2013

La responsabilità del committente per mancato controllo del coordinatore

Confermati dalla Cassazione gli arresti domiciliari di un committente per non aver verificato gli adempimenti del coordinatore in lavori di demolizione ai quali è stato ricollegato il crollo di un edificio con il decesso di varie persone. Di G.Porreca.

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 44204 del 14 novembre 2012 - Pres. Brusco ? Est. Blaiotta ? P.M. Fodaroni - Ric. omissis.

Commento a cura di G. Porreca.

Questa sentenza della Corte di Cassazione conferma, se pure ce ne fosse stato bisogno, il ruolo importante e fondamentale che ricopre il committente nella organizzazione della sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Già definito in precedenti altre sentenze della suprema Corte come il "*deus ex machina*" del cantiere installato per la realizzazione per suo conto di un'opera edile o come il "*perno*" della sicurezza dei lavoratori in esso impegnati, questa volta un committente è stato sottoposto alle misure cautelari degli arresti domiciliari contro le quali lo stesso ha ritenuto di fare ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte suprema ha però confermate le decisioni del GIP del Tribunale ribadendo la responsabilità del committente per non avere verificato l'adempimento degli obblighi gravanti sul coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione con l'aggravante altresì di essersi ingerito pesantemente nelle opere di demolizione di un fabbricato alle quali è stato ricollegato il crollo di un edificio contiguo con il conseguente decesso di diverse persone che si trovavano al suo interno.

Il caso e il ricorso in Cassazione

Il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avanzata da un committente avverso l'ordinanza con la quale il Gip dello stesso Tribunale ha applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589 cod. pen., comma 2. Al committente era stato mosso in particolare l'addebito di aver omesso di verificare l'adempimento degli obblighi gravanti sul coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi degli articoli 93 comma 2 e 90 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008. L'imputato ha fatto ricorso in cassazione lamentando che l'evento non era connesso ad alcuna violazione della disciplina antinfortunistica, bensì a macroscopici errori nell'esecuzione delle demolizioni, ben evidenziati nella consulenza tecnica disposta dal Tribunale per cui di conseguenza, secondo lo stesso, la violazione della normativa evocata nell'ordinanza impugnata non aveva avuto alcun ruolo nella produzione dell'evento.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[QS0003] ?#>

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla suprema Corte che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha evidenziato, così come indicato nell'ordinanza impugnata, che il crollo del fabbricato che aveva cagionato la morte di diverse persone che si trovavano nel suo interno era stato determinato da una erronea demolizione di un altro edificio contiguo e che, benché i lavori erano stati effettuati da un'impresa, il ricorrente si ingeriva continuamente nella loro esecuzione e li monitorava. "*D'altra parte*", ha proseguito la suprema Corte, "*è emerso che la demolizione è stata assolutamente incongrua e senza alcuna attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro. È mancata, secondo quanto ritenuto dai consulenti, la valutazione progettuale della demolizione e della condizione statica durante le varie fasi della demolizione stessa*" ed ha ancora sostenuto la Sez. IV che "*in particolare, tra l'altro, l'indagato ha posto in essere la demolizione ridetta utilizzando un escavatore, ben consapevole dei gravi danni già arrecati agli immobili confinanti con le illegittime operazioni di demolizione, in contrasto con il piano redatto dal tecnico e soprattutto in spregio delle più elementari regole di buon senso, al solo scopo di conseguire un risparmio di tempo rispetto*

all'attività manuale che è l'unica idonea in casi del genere".

La Sez. IV quindi, ribadendo l'importanza del ruolo e le responsabilità che il committente assume nell'ambito della disciplina della sicurezza del lavoro in edilizia e che inoltre *"non vi è dubbio che la disciplina della sicurezza del lavoro, come correttamente ritenuto dal Tribunale, sia volta a cautelare chiunque si trovi a contatto con le lavorazioni"* e *"possa essere evocata anche a tutela di persone diverse dai lavoratori che si trovino nella zona afferente alle lavorazioni"*, ha concluso mettendo in evidenza che nella circostanza in esame lo stesso committente *"si ingeriva pesantemente nell'esecuzione delle opere di demolizione assumendo su di sé, conseguentemente, le responsabilità istituzionalmente proprie del datore di lavoro"* per cui le riscontrate macroscopiche violazioni della disciplina della sicurezza sul lavoro hanno dato luogo all'aggravante contestata.

Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 44204 del 14 novembre 2012 - Pres. Brusco ? Est. Blaiotta ? P.M. Fodaroni - Ric. omissis. - Confermati dalla Cassazione gli arresti domiciliari di un committente per non aver verificato gli adempimenti del coordinatore in lavori di demolizione ai quali e' stato ricollegato il crollo di un edificio contiguo con il decesso di varie persone.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it